

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3786

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DANIELE GALDI e BATTAFARANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 1999

—————

Norme previdenziali per gli spedizionieri doganali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La soppressione del fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali si è realizzata con la legge 16 luglio 1997, n. 230. Questo provvedimento è intervenuto risolvendo i problemi degli spedizionieri doganali che già godevano del trattamento previdenziale. Tuttavia è rimasta inalterata la problematica riguardante i lavoratori che non avevano ancora maturato il requisito per l'accesso al pensionamento e che sono rimasti disoccupati a seguito del venir meno della figura dello spedizioniere doganale.

Risulta quindi necessario intervenire favorendo la ricongiunzione non onerosa delle posizioni assicurative maturate nell'ambi-

to della gestione INPS o di altre forme di assicurazione obbligatoria.

Il presente disegno di legge interviene pertanto per riconoscere il trattamento pensionistico di anzianità agli spedizionieri doganali già iscritti all'albo professionale istituito con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, che abbiano maturato, in periodi non coincidenti, presso diverse forme obbligatorie di previdenza, un'anzianità contributiva minima di 40 anni oppure che abbiano maturato 58 anni di età ed una anzianità contributiva di almeno 35 anni.

In questo modo, pertanto, si consente agli spedizionieri doganali che si trovano senza lavoro di maturare la pensione di anzianità nei limiti previsti dall'ordinamento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Agli spedizionieri doganali già iscritti all'albo professionale istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, che abbiano maturato, in periodi non coincidenti, presso diverse forme obbligatorie di previdenza, una anzianità contributiva minima di 40 anni oppure che abbiano maturato 58 anni di età ed una anzianità contributiva di almeno 35 anni è concesso il trattamento pensionistico di anzianità.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 10 miliardi per l'anno 1999, 10 miliardi per l'anno 2000 e 10 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

